

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 settembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 6.

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2009, n. 1.

Regolamento attuativo previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione»..... Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008) Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 24.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010..... Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2008, n. 13.

Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento . Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2008, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), in materia di iscrizione e di orario delle lezioni presso le istituzioni scolastiche Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2008, n. 15.

Distretto agricolo del Garda trentino Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 16.

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)..... Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 17.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento..... Pag. 12


REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 agosto 2008, n. 43.

Abrogazione del regolamento di esecuzione per la disciplina dell'attività didattica e del servizio scolastico nella scuola elementare Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 agosto 2008, n. 44.

Modifica della durata delle licenze per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite Pag. 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 agosto 2008, n. 45.

**Modifiche del regolamento sull'assistenza economica
sociale e tariffe nei servizi sociali** Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 settembre 2008, n. 46.

**Modifica del regolamento di esecuzione per lo svolgimento
delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale** .. Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 4.

**Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferi-
mento di funzioni agli Enti Locali e di imposta regionale
sulle attività produttive** Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 5.

**Norme per il sostegno alle attività delle associazioni ope-
ranti per il mantenimento della memoria e della testimo-
nianza storica e per la realizzazione di monumenti celebra-
tivi**..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 6.

**Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regio-
nale**..... Pag. 18

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2009, n. 1.

**Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale** Pag. 19

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 1.

**Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria
- Sviluppumbria S.p.A** Pag. 37



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 6.

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

b) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'esclusione dell'obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;


g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;

h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radio-televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica;



l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province;

m) collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera k).

Art. 3.

Attività inerenti alla tutela e curatela

1. Il garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella materia della tutela e della curatela.

Art. 4.

Poteri

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, il Garante può:

a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Garante può coordinarsi con il Difensore civico regionale e le altre autorità di garanzia dandosi reciproca segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza.

3. Non sono eleggibili all'Ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i Ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.


7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

Art. 6.

Struttura organizzativa

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:

a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) del Difensore civico regionale, come previsto all'art. 4, comma 2;

c) degli osservatori regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera m);

d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni e con le province;

e) della polizia locale.

Art. 7.

Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante

1. Presso l'Ufficio del Garante di cui all'art. 6, comma 1, è istituita la Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante di cui fanno parte una rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Al Garante spetta l'indennità di funzione nel limite del cinquanta per cento di quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia). Al Garante spetta altresì il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, della medesima legge.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Il garante informa il Consiglio regionale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.

2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'art. 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;

c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 marzo 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/826 del 24 marzo 2009)

09R0438

REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2009, n. 1.

Regolamento attuativo previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione».

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Ambito

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a), dello Statuto di Autonomia della Regione, è previsto dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (in seguito solo «Legge»), in attuazione della stessa.


Art. 2.

Forme di pubblicità

1. L'elenco delle nomine e designazioni in scadenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge è pubblicato sul BURL con cadenza quadrimestrale a cura della Direzione centrale competente.

2. L'elenco deve contenere per ciascuna nomina o designazione il numero dei rappresentanti regionali da nominare, la durata dell'incarico e i requisiti previsti.

3. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso a cura della Direzione centrale competente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale almeno 10 giorni prima della sua pubblicazione.



4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sono pubblicate sul sito WEB istituzionale le nomine o le designazioni effettuate nell'anno precedente e le relative scadenze nonché gli elenchi delle candidature, di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Candidature: modalità di presentazione

1. Le candidature per le nomine e designazioni di cui al precedente art. 2 sono proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

2. Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

3. Le candidature sono presentate presso il protocollo regionale entro 45 giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

4. Se il termine cade in un giorno festivo o prefestivo si intende prorogato al giorno immediatamente successivo.

5. La proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, e indirizzata al Presidente della Regione, contiene la dichiarazione dell'interessato, effettuata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) il titolo di studio;
- c) il *curriculum* professionale su formato europeo;
- d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui all'allegato A), dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006;
- e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge;
- g) la disponibilità ad accettare le comunicazioni per via amministrativa.

6. Con comunicazione del Presidente alla Giunta si procede alla presa d'atto delle candidature pervenute: in tale sede è data facoltà alla Giunta di integrare l'elenco delle proposte di candidatura pervenute.

7. Qualora i dati di cui al comma 4 siano incompleti gli uffici provvedono alla richiesta di integrazione stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere.

Art. 4.

Comitato Tecnico Consultivo

1. Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui all'art. 4 della Legge, esprime, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse.

2. La composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di costituzione del Comitato medesimo.

3. È convocato di norma entro 15 giorni dalla data di scadenza della nomina e designazione ed è presieduto dal componente indicato dalla Giunta in sede di nomina.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione centrale competente.

Art. 5.

Obblighi derivanti dalla nomina o designazione

1. Le nomine o designazioni sono comunicate entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento; tale comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento.

2. Il nominato o designato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, deve sottoscrivere la propria accettazione dichiarando nel contempo:

- a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge;
- b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6, della Legge;
- c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere, nonché eventuali cumuli di incarichi;
- d) con riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della Legge, i dati previsti dall'art. 29, comma 7, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20.

3. Tale accettazione è spedita alla Direzione centrale competente o sottoscritta presso gli uffici della medesima.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I soggetti nominati o designati ai sensi della Legge dichiarano le variazioni patrimoniali intervenute ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20.

6. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo che ha effettuato la nomina o designazione il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 6.

Decadenza

1. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione dichiara la decadenza dalla nomina o designazione nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge.

2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lettera a), e comma 4, la Direzione centrale competente comunica all'interessato l'avvio della procedura di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lettera b), la Direzione centrale competente invita l'interessato a far cessare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le cause di incompatibilità o le situazioni di conflitto di interesse o cumulo di incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge; la procedura di decadenza, qualora l'interessato non provveda, deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine intimato.

4. La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i provvedimenti di decadenza.



Art. 7.

Revoca

1. L'organo regionale che ha disposto la nomina o la designazione provvede alla revoca nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge.

2. Al sopravvenire di una causa di cui all'art. 11, comma 5, della legge, l'organo regionale competente alla nomina contesta all'interessato la condotta posta in essere diffidandolo contestualmente ad interrompere i comportamenti medesimi entro un termine congruo.

3. Qualora la situazione contestata non sia rimossa nei termini indicati dalla diffida si provvede alla revoca con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nella diffida medesima.

4. La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i provvedimenti di decadenza.

Art. 8.

Comunicazioni al Consiglio regionale

1. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale a cura della Direzione centrale competente contestualmente alle comunicazioni all'interessato di cui all'art. 5, comma 1.

2. Per le finalità di cui all'art. 3 della Legge il Presidente della Regione, all'inizio della legislatura, entro 30 giorni dalla costituzione delle commissioni consiliari trasmette al Consiglio l'elenco nominativo dei soggetti che, secondo la legge regionale, possono essere auditi dalle commissioni consiliari. La Direzione centrale competente dà notizia al Consiglio di ogni nuova nomina o elezione che intervenga nel corso della legislatura entro cinque giorni dall'accettazione dell'incarico.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 31 marzo 2009

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/9113 del 30 marzo 2009).

09R0439

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 21 dicembre 2007)

(Omissis).

08R0632

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 24.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2007)

(Omissis).

08R0633

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2008, n. 13.

Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA

Art. 1.


Istituzione della giornata dell'autonomia

1. La Provincia autonoma di Trento istituisce la giornata dell'autonomia per celebrare la ricorrenza del riconoscimento alla comunità trentina dell'autonomia speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo culturale, lo studio e l'approfondimento storico-giuridico dell'autonomia trentina e delle istituzioni locali, nonché la conoscenza delle prerogative statutarie. Nella giornata dell'autonomia sono valorizzate le peculiarità culturali della comunità trentina, in particolare quelle delle minoranze linguistiche.

2. La giornata dell'autonomia è celebrata il 5 settembre, ricorrenza della sottoscrizione dell'accordo De Gasperi - Gruber.

3. Il Presidente della Provincia definisce d'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale e il presidente del Consiglio delle autonomie locali il programma della giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative. La conferenza delle minoranze di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), può proporre specifiche iniziative da realizzare nell'ambito del programma della giornata dell'autonomia.

4. In occasione della giornata dell'autonomia, il Presidente della Provincia attribuisce riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione e valorizzazione dell'autonomia provinciale o, comunque, in iniziative rilevanti sul piano sociale, politico, istituzionale, culturale ed economico.



Art. 2.

Iniziative per la valorizzazione dell'autonomia

1. La Provincia promuove iniziative di studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell'autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei costumi e delle tradizioni della comunità trentina, delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell'autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

2. La Provincia cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in relazione alla valorizzazione dell'autonomia, in particolare nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

Capo II

DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI DELLA PROVINCIA

Art. 3.

Stemma e gonfalone della Provincia

1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia sono quelli approvati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 (Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento).

2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di norma, accompagnati dalla dicitura «Provincia autonoma di Trento» o «Consiglio della Provincia autonoma di Trento», secondo criteri grafici definiti d'intesa dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio provinciale.

3. La presenza del gonfalone alle pubbliche ricorrenze, alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è autorizzata dal Presidente della Provincia.

4. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di questa legge.

Art. 4.

Inno provinciale

1. L'inno ufficiale della Provincia è adottato con il regolamento di esecuzione di questa legge, che ne definisce anche il testo e la melodia.

Art. 5.

Bandiera della Provincia

1. La bandiera della Provincia è formata da un drappo di forma rettangolare ed è composta da tre strisce orizzontali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza; i colori sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988.

3. La Provincia fornisce gratuitamente la bandiera agli enti tenuti ad esporla secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 6.

Esposizione della bandiera

1. La bandiera della Provincia è esposta all'esterno delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale, dei comuni e delle comunità nonché negli altri luoghi previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).

2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per l'esposizione della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata dell'autonomia, nei quali la bandiera è esposta; il regolamento individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia.

3. L'esposizione della bandiera provinciale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale approva il regolamento di esecuzione di questa legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 10 (Istituzione della giornata dell'autonomia e della cultura trentina) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

1. L'articolo 10 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, è abrogato.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (unità previsionale di base 25.10.210 - capitolo 252700) ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, (unità previsionale di base 35.5.110 - capitolo 351000).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 luglio 2008

DELLAI

(Omissis).

08R0593



LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2008, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), in materia di iscrizione e di orario delle lezioni presso le istituzioni scolastiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

«3. I piani di studio provinciali stabiliscono:

a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale n. 5 del 2006

1. All'art. 56 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «, nel rispetto dei limiti consentiti dal comma 4» sono soppresse;

b) in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Tra le esigenze delle famiglie di cui tener conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata anche la richiesta di una frequenza scolastica solo antimeridiana.»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 3.

Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale n. 5 del 2006

1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 61 della legge provinciale n. 5 del 2006 le parole: «anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento».

2. Per l'anno scolastico 2008-2009 quanto previsto dal comma 1 si applica a condizione che le nuove iscrizioni non comportino un aumento del numero delle classi attivate alla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 luglio 2008

DELLAI

(Omissis).

08R0594

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2008, n. 15.

Distretto agricolo del Garda trentino.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione, finalità e confini del distretto

1. La comunità costituita nel territorio Alto Garda e Ledro istituisce, secondo le modalità previste da questa legge, il distretto agricolo del Garda trentino quale strumento e progetto unitario finalizzato, in relazione al perimetro indicato nel comma 4:

a) alla salvaguardia, alla qualificazione e al potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali;


b) alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa dell'ambiente;

c) alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonché alla connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano;

d) alla promozione dell'equilibrio ambientale dell'area del distretto e delle zone circostanti.

2. Ai fini della valorizzazione delle attività svolte nel distretto la comunità può utilizzare la denominazione di «Parco agricolo del Garda trentino». L'istituzione del distretto, anche con la denominazione di parco, e la sua perimetrazione prevista nell'allegato A non configurano in ogni caso individuazione di area protetta ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

3. Per l'istituzione del distretto e per coordinare le azioni e le attività di competenza degli enti interessati, la Provincia promuove con la comunità e i comuni un'intesa istituzionale ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa istituzionale è preceduta dalla convocazione da parte della comunità di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi di carattere economico, con particolare riguardo



a quello agricolo, e di interessi di carattere culturale e ambientale, rilevanti per l'ambito della comunità.

4. Il perimetro oggetto del distretto comprende le aree delimitate dalla planimetria che costituisce l'allegato A. Il perimetro del distretto, su richiesta dei comuni interessati e previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione dell'agenzia prevista nell'art. 3, può essere ampliato o modificato dalla comunità previa intesa con la Provincia, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza con le finalità del distretto. La comunità può comunque apportare modifiche alla perimetrazione contenuta nella planimetria prevista nell'allegato A, per tenere conto di evidenti limiti fisici, amministrativi o catastali, per correggere errori materiali o per precisare i confini in relazione alle aree essenziali al perseguimento delle finalità del distretto e all'esclusione delle aree di completamento o di espansione urbanistica.

5. L'ampliamento della perimetrazione ai sensi del comma 4 può riguardare anche aree comprese in altre comunità. In tal caso l'ampliamento deve comunque essere preceduto da un'intesa tra le comunità interessate.

6. Le attività agricole svolte nel distretto continuano ad essere regolate dalla vigente normativa in materia.

Art. 2.

Competenze della comunità

1. Per le finalità di promozione e di valorizzazione del distretto, la comunità:

a) individua aree e infrastrutture a fruizione pubblica utili al conseguimento delle finalità del distretto o ne propone l'individuazione ai comuni interessati ove questa sia di loro competenza ai sensi del vigente ordinamento;

b) promuove la realizzazione di attrezzature e servizi per la funzione sociale e turistica del distretto quali, ad esempio, uffici informativi, attività ricettive e di agriturismo;

c) realizza servizi e strutture a carattere turistico e naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;

d) promuove la conservazione e il corretto sviluppo degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali del distretto;

e) individua, anche in collegamento con altri enti e soggetti pubblici e privati, le caratteristiche di biodiversità presenti nel distretto, attraverso una relazione scientifica;

f) promuove e realizza, di concerto con i comuni interessati, interventi di riqualificazione, di recupero e di miglioramento, anche attraverso l'acquisizione o l'affitto di immobili;

g) promuove l'utilizzazione sociale, culturale, scientifica, ricreativa e turistico-sportiva del distretto, secondo criteri di sostenibilità ambientale;

h) promuove iniziative per l'esercizio di attività tradizionali, agro-silvo-pastorali, artigianali e culturali, anche per favorire lo sviluppo di un turismo eco-compatibile;

i) formula proposte alla Provincia per la definizione di misure specifiche di intervento nell'ambito delle politiche di incentivazione nei settori economico, sociale e culturale, per il perseguimento delle finalità del distretto;

j) valorizza e coinvolge il volontariato in interventi e iniziative promossi o realizzati per la valorizzazione e la promozione del distretto;

k) propone ai soggetti competenti la definizione di gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale alle strade interpoderali;

l) può svolgere forme di educazione ambientale volte a conseguire le finalità di questa legge, anche realizzando progetti e iniziative in collegamento con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e con altri enti competenti.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera f), della legge provinciale n. 3 del 2006 e al fine di promuovere le finalità di cui all'art. 1, l'intesa istituzionale di programma prevista nell'art. 1 può trasferire alla comunità la gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici, nei limiti e con le modalità previste dall'intesa medesima anche in deroga alle procedure previste dalle leggi vigenti. Tale trasferimento può riguardare anche la concessione di agevolazioni finanziarie previste da leggi di settore nei confronti di soggetti pubblici e privati per il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle tipologie edilizie.

Art. 3.

Gestione del distretto

1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, la comunità provvede alla gestione del distretto e allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2 mediante apposita agenzia, quale struttura organizzativa alle dirette dipendenze della comunità medesima dotata di elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. L'agenzia ha inoltre compiti consultivi e di proposta nei confronti della comunità per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Con regolamento della comunità sono disciplinati gli aspetti ordinamentali dell'agenzia, ivi compresi quelli contabili; il regolamento disciplina, in particolare, i contenuti previsti nell'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, in quanto compatibili con questa legge e con l'ordinamento della comunità.

3. Il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, presieduto da un soggetto eletto al suo interno, quale organo dell'agenzia che ne adotta gli atti fondamentali, costituito da:

a) un rappresentante designato dalla comunità;

b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

c) un esperto in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio designato dal comitato di partecipazione;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali o locali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

e) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti scolastici e dalle associazioni culturali operanti nel territorio del distretto;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori della ricettività turistica;


g) un rappresentante della fondazione Edmund Mach;

h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole o un suo delegato.

4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza determinato dalla comunità nel limite massimo di quello spettante ai componenti dell'assemblea della comunità medesima.

5. Il regolamento prevede inoltre la costituzione di un comitato di partecipazione nominato dalla comunità su proposta del consiglio di amministrazione dell'agenzia. Il comitato è composto da non più di trenta persone che rappresentino in modo equilibrato il mondo agricolo, la società civile e il terziario. Il comitato di partecipazione è presieduto da un presidente eletto dal comitato medesimo, anche al di fuori dei suoi componenti. Il comitato esprime parere preventivo sugli strumenti di programmazione e sugli atti di carattere generale di gestione del distretto e formula proposte relative alla gestione. Le decisioni del comitato riguardanti gli strumenti di programmazione sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

6. Nel caso in cui l'ampliamento della perimetrazione riguardi anche il territorio di altre comunità ai sensi dell'art. 1, comma 5, l'intesa ivi prevista dispone anche in ordine alle modalità per la gestione del distretto. L'agenzia è posta alle dipendenze delle comunità interessate



e il regolamento, adottato dalle comunità interessate previa intesa tra loro, ne regola conseguentemente l'ordinamento. In tal caso il consiglio di amministrazione è integrato con un ulteriore rappresentante della comunità interessata.

Art. 4.

Programma di attività

1. Il consiglio di amministrazione dell'agenzia, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1, con il programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con gli strumenti di pianificazione territoriale, adotta il programma di attività del distretto, il quale:

a) definisce le strategie, gli obiettivi e le priorità per lo svolgimento delle attività e la realizzazione degli interventi;

b) descrive le attività e gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti coinvolti, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

2. Il programma è adottato, nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla comunità, previo parere obbligatorio del comitato di partecipazione e dei comuni interessati. Il programma è definitivamente approvato dalla comunità.

3. Il programma ha durata pluriennale ed è aggiornabile a cadenza almeno annuale, unitamente al bilancio di previsione.

Art. 5.

Programma di riqualificazione agricola

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la comunità approva un programma di riqualificazione agricola volto a promuovere, mediante la definizione di criteri operativi e tecniche agronomiche:

a) le produzioni zootecniche, cerealicole, vitivinicole e ortofrutticole di alta qualità, per competere sul mercato e garantire ai produttori agricoli redditi equi;

b) la valorizzazione dei prodotti locali attraverso marchi legati al distretto agricolo;

c) la conservazione e la promozione di varietà antiche e tradizionali;

d) la creazione di una filiera corta e riconoscibile di vendita dei prodotti locali o caratteristici del distretto sul mercato regionale e di prossimità, indirizzata ai turisti;

e) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee e la conservazione della fertilità dei terreni;

f) il mantenimento e il ripristino del paesaggio agrario tradizionale, con particolare riguardo alle alberature, alle siepi, ai canali e alle fontane;

g) lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura, quali l'agriturismo, la fruizione del verde, le attività ricreative;

h) lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il programma analizza i vincoli di ordine paesaggistico cui è sottoposta l'attività agricola valutandone gli eventuali riflessi economici negativi.

3. Il programma è adottato su proposta dell'agenzia previa acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il programma è approvato dalla Giunta provinciale. L'attuazione del programma può formare oggetto di accordi di programma che coinvolgono i soggetti pubblici e privati interessati. In relazione agli obiettivi previsti dal programma, la comunità può formulare alla Giunta provinciale proposte di integrazione degli strumenti di incentivazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i).

4. Per l'attuazione del programma la comunità si avvale dell'agenzia.

Art. 6.

Disposizioni per la formazione dei piani territoriali e per l'esecuzione di opere di bonifica agraria

1. I comuni e la comunità acquisiscono il parere dell'agenzia in sede di formazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale nonché delle relative varianti e deroghe. A tal fine il piano adottato è trasmesso all'agenzia contemporaneamente al deposito e il parere è reso entro il termine previsto per il deposito medesimo, decorso il quale se ne prescinde. Il parere sul piano territoriale della comunità è reso con particolare riguardo agli aspetti concernenti l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio, la carta di regola del territorio e gli atti di indirizzo e i manuali a carattere tipologico o esplicativo previsti nell'art. 21, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

2. Per le finalità di cui all'art. 1, l'esecuzione di opere di bonifica agraria oggetto di concessione edilizia da parte di privati nonché gli interventi pubblici di bonifica agraria da effettuarsi nell'ambito del territorio del distretto sono soggette al preventivo parere dell'agenzia.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La Giunta provinciale può approvare un regolamento per l'attuazione di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Nel caso in cui la comunità non provveda ad istituire il distretto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi previsti dal vigente ordinamento sentiti i comuni interessati.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le risorse stanziare ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 agosto 2008

DELLAI

(Omissis).

08R0595


LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 16.

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009).

(Pubblicato nel Supplemento n. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 38/I.II del 16 settembre 2008)

(Omissis).

08R0592



LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 17.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 38/1.11 del 16 settembre 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 24 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010), sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A di questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta per l'anno 2008 la seguente variazione: + 144.855.322,82 euro.

Art. 2.

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 24 del 2007, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A di questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta per l'anno 2008 la seguente variazione: + 144.855.322,82 euro.

Capo II

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all'allegato B, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 6.283.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2009;
- b) in 5.936.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2010;
- c) in 5.939.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 4.

Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all'allegato B, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 6.283.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2009;
- b) in 5.936.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2010;
- c) in 5.939.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2011.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 5.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2009-2011, annesso agli stati di previsione di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Previsioni di cassa


1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), per l'esercizio finanziario 2009 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.400.000.000 di euro.

Art. 7.

Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

1. Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale n. 7 del 1979, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

- a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) per l'imposta sul reddito delle società, il 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.



Art. 8.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 settembre 2008

DELLAI

*(Omissis).***08R0609**

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 agosto 2008, n. 43.

Abrogazione del regolamento di esecuzione per la disciplina dell'attività didattica e del servizio scolastico nella scuola elementare.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 23 settembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2805 del 10 agosto 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° luglio 1996, n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 agosto 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2008, registro n.1, foglio n.21

09R0388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 agosto 2008, n. 44.

Modifica della durata delle licenze per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 23 settembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2916 del 10 agosto 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 1993, n. 26, è così sostituito:

«1. La licenza per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite di cui all'art. 12, comma 2, della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e successive modifiche, è rilasciata per un periodo di nove mesi all'anno.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 agosto 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2008, registro n.1, foglio n.22

09R0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 agosto 2008, n. 45.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 23 settembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2896 del 10 agosto 2008;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 sono così sostituiti:

«2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica, come definito all'art. 13, superiore a 1,22.»

3. La prestazione è pari al 122% del fabbisogno, per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 1,22.»



2. Il comma 5 e 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono così sostituiti:

«5. Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 2,22.

6. La prestazione ammonta al 100% della spesa ammessa per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino a zero per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.»

3. Il comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«3. Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 agosto 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008, registro n.1, foglio n.20

09R0390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 settembre 2008, n. 46.

Modifica del regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 23 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2959 del 25 agosto 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«2. Le elezioni riguardano le seguenti categorie di elettori:

- a) personale ispettivo e direttivo;
- b) personale docente e collaboratrici pedagogiche;
- c) personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap;
- d) personale amministrativo;
- e) genitori;
- f) alunni.»

2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«3. Le categorie elettorali del personale ispettivo e direttivo, del personale docente e delle collaboratrici pedagogiche, dei genitori e degli alunni sono suddivise per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in italiana e a quella delle località ladine.»

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2. *Indizione delle elezioni* — 1. La deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni per il Consiglio scolastico provinciale stabilisce la data e la durata delle votazioni, nonché il numero dei rappresentanti distinti per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine per ogni singola categoria. Con la stessa deliberazione sono determinate le indicazioni che i candidati e i firmatari di lista delle diverse categorie elettorali devono fornire ed è inoltre nominata la Commissione elettorale provinciale di cui all'art. 5.»

Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«Art. 3. *Designazione dei rappresentanti* — 1. Dopo l'indizione delle elezioni gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle seguenti istituzioni per le designazione dei rappresentanti di cui all'art. 3, comma 2, lettere da i) a o) della legge:

- a) lettera i): la Curia vescovile;
- b) lettera j): la rispettiva ripartizione competente per la formazione professionale dell'amministrazione provinciale competente;
- c) lettera k): per il rappresentante della scuola in lingua tedesca e per il rappresentante di quella delle località ladine il Consorzio dei comuni di Bolzano, per il rappresentante della scuola in lingua italiana il Comune di Bolzano;
- d) lettera l): per il rappresentante del mondo dell'economia la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per il rappresentante del mondo del lavoro i sindacati più rappresentativi a livello provinciale;
- e) lettera m): le organizzazioni delle scuole paritarie congiuntamente con le scuole paritarie ivi non rappresentate;
- f) lettera n): la facoltà di scienze della formazione della Libera Università di Bolzano;
- g) lettera o): le organizzazioni dei convitti degli alunni della provincia congiuntamente con i con-vitti degli alunni ivi non rappresentati.

2. I rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro nominati nelle sezioni del Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge, si alternano al termine di ogni periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale.

3. Le designazioni sono comunicate alla Commissione elettorale provinciale entro la data delle elezioni.

4. Qualora nel corso del quadriennio uno di questi seggi rimanga definitivamente vacante, gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle suddette istituzioni per la designazione dei loro rappresentanti per la rimanente durata in carica dell'organo collegiale. Gli intendenti scolastici comunicano i nomi per la nomina a membri del Consiglio scolastico provinciale alla Giunta provinciale.»



Art. 4.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«Art. 5. *Commissione elettorale provinciale* — 1. La Commissione elettorale provinciale è composta da tre membri effettivi. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. La Commissione elettorale provinciale rimane in carica fino all'indizione delle successive elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

2. Gli intendenti scolastici designano rispettivamente un membro effettivo e un membro supplente per la Commissione elettorale. Questi membri sono scelti tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio scolastico provinciale.

3. La presidenza della Commissione elettorale provinciale spetta, per un intero periodo di carica, alternativamente alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine.

4. La Commissione è validamente costituita in presenza di tutti i suoi membri. Le decisioni della Commissione sono definitive, salvo quanto disposto dall'art. 17, e sono pubblicate mediante affissione all'albo delle intendenze scolastiche.

5. Svolge le funzioni di segretario un impiegato della segreteria del Consiglio scolastico provinciale. Questi non ha diritto di voto.»

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«1. I direttori dei circoli di scuola dell'infanzia e i dirigenti scolastici istituiscono, eventualmente anche in comune, non oltre il quinto giorno prima delle elezioni uno o più seggi elettorali, garantendo il segreto di voto per tutte le categorie.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«4. Il capo d'istituto nomina i componenti del seggio elettorale. Qualora un seggio elettorale sia istituito da più capi d'istituto, la nomina avviene di comune accordo.»

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Le elezioni hanno luogo anche se l'organo non dovesse raggiungere il numero legale.»

Art. 7.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«Art. 12. *Formazione degli elenchi elettorali* — 1. La Commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle intendenze scolastiche, forma gli elenchi degli elettori per:

a) il personale ispettivo e direttivo, suddiviso per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine;

b) il personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap;

c) i membri delle rispettive consulte provinciali dei genitori;

d) i membri delle rispettive consulte provinciali degli studenti.

2. La Commissione elettorale provinciale assegna un seggio elettorale agli elettori della categoria elettorale del personale ispettivo e direttivo e della categoria elettorale del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap; trasmette inoltre i rispettivi elenchi elettorali, assicurando la segretezza del voto.

3. I direttori dei circoli di scuola dell'infanzia e i dirigenti scolastici formano gli elenchi elettorali per le seguenti categorie:

a) categoria elettorale del personale docente: insegnanti e collaboratrici pedagogiche delle scuole dell'infanzia e personale docente, incluso il personale docente di seconda lingua;

b) categoria elettorale del personale amministrativo: personale non insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali e delle scuole a carattere statale della provincia.

4. Gli elenchi degli elettori sono formati non oltre il trentesimo giorno prima delle votazioni e sono immediatamente esposti; essi riportano il nome e la data di nascita degli elettori.

5. Chiunque abbia un interesse legittimo può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni.

6. Qualora la Commissione elettorale provinciale o il capo d'istituto competente non provveda entro cinque giorni alla correzione richiesta, il richiedente può sollevare obiezione alla competente intendenza scolastica.»

Art. 8.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«Art. 13. *Personale educativo del convitto «Damiano Chiesa»* — 1. Il personale educativo in servizio presso il convitto «Damiano Chiesa» di Bolzano esercita l'elettorato attivo e passivo unitamente alla categoria del personale docente. Esercita il diritto di voto nel seggio elettorale della scuola in lingua italiana più vicina.»

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonché della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. Gli insegnanti indicano anche il grado di scuola rappresentato e l'eventuale insegnamento della seconda lingua. Per i genitori e gli studenti è sufficiente l'indicazione della rispettiva scuola. I candidati sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.»

Art. 10.


1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«1. Nella deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni è fissato il numero minimo dei firmatari di lista delle singole categorie. Il numero non può essere inferiore a tre firmatari. I candidati non possono fungere da firmatari di lista.»

Art. 11.

1. Il comma 7 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«7. Le liste definitive dei candidati sono riportate secondo l'ordine cronologico di presentazione, distinte per categoria e, ove previsto, per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana



e a quella delle località ladine su un manifesto elettorale. Le liste sono inviate alle intendenze scolastiche e ai capi d'istituto entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.»

Art. 12.

1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è così sostituito:

«Art. 27. *Prima convocazione* — 1. La prima convocazione del Consiglio scolastico provinciale è disposta dagli assessori competenti.»

Art. 13.

1. Il comma 2 dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le elezioni suppletive si svolgono secondo la seguente procedura semplificata:

a) l'elettorato attivo e passivo spetta soltanto ai membri delle consulte provinciali;

b) le elezioni hanno luogo anche se l'organo non dovesse raggiungere il numero legale;

c) il presidente della consulta provinciale istituisce un seggio elettorale ai sensi dell'art. 7, comma 2;

d) prima dell'inizio delle operazioni elettorali i candidati presentano al seggio elettorale una dichiarazione di accettazione di un'eventuale elezione;

e) l'elezione si svolge a scrutinio segreto e ciascun membro della consulta provinciale può esprimere un solo voto;

f) il seggio elettorale trasmette immediatamente il verbale dell'elezione all'intendente scolastico;

g) l'intendente scolastico assegna i seggi ai primi eletti entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del verbale elettorale e dispone la proclamazione degli eletti mediante affissione all'albo dell'intendenza scolastica;

h) i singoli candidati possono presentare ricorso all'intendente scolastico entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti; la decisione deve essere adottata nei cinque giorni successivi ed è definitiva;

i) la Giunta provinciale nomina i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti;

j) in caso di decadenza dalle consulte provinciali dopo lo svolgimento di elezioni suppletive, i rappresentanti dei genitori o degli studenti permangono nel Consiglio scolastico provinciale in qualità di membri qualora siano ancora in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3.»

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 settembre 2008

DURNWALDER

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

09R0020

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli Enti Locali e di imposta regionale sulle attività produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 17/2008

1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

Art. 2.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 24/2006

1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata.



Art. 3.

Modifica all'articolo 67 della legge regionale n. 24/2006

1. Il comma 1-bis dell'articolo 67 della legge regionale n. 24/2006 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17/2008

1. I commi da 53 a 56 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/2008 sono abrogati.

Art. 5.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/2006

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, i riferimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) all'aliquota dell'IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 marzo 2009

TONDO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 5.

Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in considerazione del tributo apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del contributo dato per l'affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana dagli *ex* combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative il particolare ruolo di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

Art. 2.

Sostegno economico

1. La Regione è autorizzata a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, operanti nel territorio regionale anche in qualità di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) costituzione e operatività dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;


b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realtà;

c) assenza di finalità di lucro;

d) svolgimento effettivo di attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attività sono riferite ad ambedue le realtà.

3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di attività culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

09R0400



4. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono individuate le priorità nella concessione dei contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole.

Art. 3.

Lapidi e monumenti celebrativi

1. In coerenza con il perseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi nel territorio regionale da parte dei Comuni e delle associazioni di cui all'articolo 1.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'individuazione degli interventi e per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5398 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributi annuali a sostegno delle associazioni per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2009.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5436 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Interventi per il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi effettuati nel territorio regionale da parte dei Comuni e delle associazioni che operano per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 marzo 2009

TONDO

09R0401

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissariamento dell'Autorità di bacino

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla scadenza dell'incarico del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è nominato un commissario, individuato tra soggetti che abbiano svolto per almeno un biennio funzioni dirigenziali in organismi pubblici complessi, con il compito di definire il riordino organizzativo dell'Autorità, in armonia con il riassetto delle Autorità di bacino nazionali.

2. Il commissario svolge altresì i compiti propri del Segretario generale dell'Autorità di bacino, previsti dall'articolo 9 della legge regionale n. 16/2002.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresì alla nomina di un commissario sostituto per l'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento dell'organo titolare.

4. Il commissario e il commissario sostituto sono nominati per la durata massima di un anno e possono essere prorogati una sola volta.

5. Al commissario compete il trattamento previsto per il Segretario generale. Al commissario sostituto compete un'indennità di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 marzo 2009

TONDO

09R0402



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2009, n. 1.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 2.

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;

b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

d) la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

e) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione, di cui all'art. 3;

f) la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione;

g) la disciplina delle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;

h) la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali, nonché l'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

4. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Capo II

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA
E DELLA STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE

Sezione I

STRUTTURA OPERATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3.

Strutture di massima dimensione

1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono denominate direzioni generali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.

3. L'Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), è equiparata ad una direzione generale.

Art. 4.

Direzione generale della presidenza

1. La Direzione generale della Presidenza è la struttura di supporto tecnico ed amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.

2. La Direzione generale della Presidenza garantisce il presidio delle coerenze dell'attività regionale in relazione, in particolare, alle funzioni concernenti:

a) la produzione normativa;

b) la programmazione;

c) l'informazione e la comunicazione istituzionale;

d) i rapporti istituzionali con gli enti locali.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, a specificare le competenze della Direzione generale della Presidenza.



Art. 5.

Comitato tecnico di direzione

1. Il Comitato tecnico di direzione (CTD) è costituito dal Direttore generale della Presidenza, che lo presiede, e dai responsabili delle altre strutture di massima dimensione, di cui all'art. 3.

2. Il CTD è organo consultivo del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura operativa agli obiettivi definiti dalla Giunta, nonché la coerenza delle scelte organizzative.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTD.

5. Alle riunioni del CTD è invitato, di norma, il segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 6.

Strutture a responsabilità dirigenziale

1. All'interno delle strutture di massima dimensione possono essere costituite strutture a responsabilità dirigenziale, denominate aree di coordinamento e settori.

2. Le aree di coordinamento sono le strutture di maggiore complessità dopo quelle di massima dimensione.

3. Le aree di coordinamento all'interno della Direzione generale della Presidenza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all'interno delle altre strutture di massima dimensione sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base delle complessità delle funzioni svolte.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

6. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.

7. Le strutture di cui al comma 6, ferma restando l'autonomia commissariale, sono costituite a diretto riferimento della struttura di massima dimensione interessata dall'oggetto delle funzioni commissariate per una durata corrispondente a quella dell'incarico di commissario.

Sezione II

DIRIGENTI REGIONALI

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale assicura l'unitarietà di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite dagli organi di direzione politica e dal CTD, curando l'integrazione con le altre direzioni generali;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza egli stessi, compresi quelli predisposti dal coordinatore di area:

c) dirige, organizza e gestisce la struttura cui è preposto, adotta gli atti conseguenti ed è responsabile dell'attuazione dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica;

d) cura e gestisce i rapporti con gli enti, le aziende e le agenzie regionali;

e) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area;

f) nomina e revoca i coordinatori di area e i responsabili dei settori, su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area:

g) individua le posizioni dirigenziali di cui all'art. 11 e assegna i relativi incarichi;

h) assegna alle aree e ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi una quota per le spese generali della direzione;

i) dirige, coordina e controlla l'attività delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia;

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all'art. 11 secondo le modalità di cui all'art. 19;


k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della direzione generale non appartenente alla qualifica dirigenziale.

2. Il direttore generale competente in materia di personale, su iniziativa del direttore generale di riferimento, esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e può promuovere, sentito il dirigente cui il personale è assegnato, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale.

3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'art. 40 e, su iniziativa di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.

4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.

5. Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore generale si applicano, in quanto compatibili, al Direttore generale dell'Avvocatura.



Art. 8.

Coordinatore di area

1. Il coordinatore di area assicura l'integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal direttore generale di riferimento.

2. Il coordinatore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11, svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'unitarietà di azione, l'integrazione delle materie e il coordinamento delle attività dell'area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal direttore generale;

b) cura l'attuazione e il controllo dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegnategli dal direttore generale;

c) definisce il piano di lavoro, sulla base degli obiettivi definiti dal direttore generale, e procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento;

d) dirige e controlla l'attività delle strutture dirigenziali dell'area, con facoltà di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione delle strutture dirigenziali dell'area e delle posizioni dirigenziali individuali e la nomina dei relativi responsabili;

f) fornisce al direttore generale gli elementi per la valutazione dei dirigenti che riferiscono all'area secondo quanto disposto all'art. 19, comma 3;

g) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'area.

3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell'area designato dal direttore generale.

4. Al coordinatore di area, per specifiche esigenze funzionali, possono essere attribuiti alcuni compiti trasversali di natura gestionale e amministrativa inerenti il proprio ambito organizzativo di riferimento.

Art. 9.

Responsabile di settore

1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore;

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore non appartenente alla qualifica dirigenziale;

e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un'area;

f) elabora il piano di lavoro del settore.

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal coordinatore di area di diretto riferimento, ove esistente, oppure da altro dirigente dallo stesso designato. Il responsabile di set-

tore che sia di diretto riferimento al direttore generale è sostituito da altro dirigente designato da quest'ultimo.

Art. 10.

Delega di funzioni dirigenziali

1. I coordinatori di area e i responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale, rispettivamente alcune delle funzioni di cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 9, comma 1, lettera b), sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'attribuzione della delega comporta di norma, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), un aumento della retribuzione di posizione per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa e della indennità di responsabilità per i dipendenti inquadrati nella categoria D. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.

Art. 11.

Posizioni dirigenziali individuali

1. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali, che fanno riferimento ad un settore, ad un'area di coordinamento oppure alla direzione generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

Art. 12.

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un'unica qualifica.

2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare rispettivamente:


a) i dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, considerando utili a tale fine anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche;

b) i dipendenti di enti pubblici economici o aziende private, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni.

Art. 13.

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Gli incarichi previsti dagli articoli 8, 9 e 11, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale della Giunta regionale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.



2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni, cessa comunque, in caso di scadenza dell'incarico del direttore generale, dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale ed è rinnovabile.

4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 14.

Nomina e requisiti del direttore generale

1. I direttori generali sono collocati al di fuori dell'organico della Giunta regionale.

2. I direttori generali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, può essere scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.

4. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, può altresì essere scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro.

5. Il Direttore generale dell'Avvocatura può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni alla Regione, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

6. Per i soggetti esterni alla regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 15.

Rapporto di lavoro del direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

2. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore generale, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servi-

zio prestatato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.

4. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato direttore generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

5. In relazione alla cura degli interessi della regione, il direttore generale può essere destinatario di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all'art. 62, comma 2.

Art. 16.

Cessazione del direttore generale dall'incarico

1. Il Direttore generale della Presidenza cessa dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Gli altri direttori generali cessano dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della Giunta regionale.

2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art. 15, comma 2.

3. Qualora il direttore generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di direttore generale ad un dirigente regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.

4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.

5. L'incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il direttore generale o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo direttore generale.

Art. 17.


Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore

1. Gli incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo direttore generale.

2. L'indennità di posizione e di risultato spettante ai coordinatori di area è determinata dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme contrattuali.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il direttore generale conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine sono rinnovati automaticamente gli incarichi dei precedenti responsabili.

4. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative il direttore generale competente in materia di personale può conferire, con le procedure previste dall'art. 18, comma 3, l'incarico di responsabile tempora-



neo di una struttura vacante ad un dirigente già responsabile di struttura qualora quest'ultimo sia assegnato ad una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.

Art. 18.

Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti

1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. Il direttore generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti della struttura di cui è responsabile, sentiti i dirigenti interessati.

3. La mobilità dei dirigenti dalla direzione generale cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale è disposta, sentito il dirigente interessato, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta rispettivamente del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.

4. Con regolamento sono determinate le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità tra amministrazione regionale e soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Il trasferimento e il comando di dirigenti presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal direttore generale competente in materia di personale, previo parere favorevole del direttore generale della struttura di appartenenza del dirigente interessato.

Sezione III

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 19.

Soggetti della valutazione

1. La valutazione dei direttori generali è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La valutazione dei coordinatori di area è effettuata dal direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il coordinatore di area garantisca l'integrazione di funzioni trasversali la valutazione è effettuata sentiti gli altri direttori generali.

3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 11 è effettuata dal direttore generale. Per i responsabili di settore e per i dirigenti di cui all'art. 11 che riferiscono a un'area o al settore di un'area la valutazione avviene sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai coordinatori di area.

4. La valutazione dei dirigenti di cui all'art. 11 che riferiscono ad un settore di diretto riferimento al direttore generale è effettuata da quest'ultimo, su proposta del responsabile di settore.

Art. 20.

Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti

1. Gli indirizzi, i criteri e le procedure per la valutazione dei dirigenti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dall'incarico. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può

essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal direttore generale di riferimento, sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai coordinatori di area per i dirigenti assegnati all'area. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti di cui all'art. 21. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta, e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.

Art. 21.

Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;

b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;

c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

2. Il Comitato dura in carica tre anni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.

Capo III

DOTAZIONE ORGANICA

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E ACCESSO


Sezione I

DOTAZIONE ORGANICA E ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI

Art. 22.

Dotazione organica e articolazione degli organici

1. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina la dotazione organica della propria struttura e i posti relativi alla qualifica dirigenziale e alle singole categorie per il personale non dirigente.



Art. 23.

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Con propria deliberazione la Giunta regionale per ogni legislatura determina gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale.

2. Il direttore generale competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale previa comunicazione al CTD.

Sezione II

ACCESSO

Art. 24.

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;

c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;

d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda.

2. Con il regolamento di cui all'art. 69 sono disciplinate:

a) le modalità di assunzione agli impieghi;

b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato;

c) le categorie riservatarie e le preferenze;

d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti interni ed esterni delle commissioni di selezione, comprese quelle per le borse di studio.

3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l'indicazione dei posti per ambito provinciale.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalità di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli.

5. I bandi possono prevedere l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

6. I bandi e gli avvisi di selezione della Regione, degli enti, aziende ed agenzie regionali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT).

7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL.

8. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 è subordinato

alla verifica da parte dell'amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 69.

Art. 25.

Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) maggiore età;

c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego;

d) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Per quanto attiene al requisito di cui al comma 1, lettera a), sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea (UE) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), a tutti i posti delle dotazioni organiche a parità di requisiti purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.

3. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

4. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all'impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

Art. 26.

Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;


b) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste;

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;

d) categoria D:

1) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D1 : laurea o laurea magistrale, come disciplinate dall'ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere;

2) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D3: laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente ovvero titolo equivalente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.



2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di selezione per la categoria B possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di specializzazione professionale, che la stessa sia acquisibile anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

Art. 27.

Posti disponibili da coprire mediante selezione

1. Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

Art. 28.

Graduatorie delle selezioni pubbliche

1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

2. Le graduatorie delle selezioni pubbliche restano aperte per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. fatta eccezione per le graduatorie delle selezioni per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che restano aperte per diciotto mesi.

3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.

4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. Tale utilizzazione cessa al termine di un solo scorrimento completo di ciascuna graduatoria.

5. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

8. La Regione può, d'intesa con gli enti e le amministrazioni di cui al comma 7, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dagli stessi solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'ente o amministrazione che ha bandito la selezione.

Art. 29.

Mobilità, comando e distacco. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione

1. La mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra queste e il Consiglio regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La Regione può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

3. La mobilità dei dipendenti dalla direzione generale a cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato ed il direttore generale della struttura di provenienza, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta, rispettivamente, del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.

4. La Regione può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

5. Il personale regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera.

6. Il comando di cui al comma 5, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.


7. La Regione può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale.

8. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

9. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.

10. Il dipendente regionale a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni per instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.

11. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell'UE.



Capo IV

ATTIVITÀ EXTRAIMPIEGO DEI DIPENDENTI

Art. 30.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di attività extraimpegno, retribuite e non dei dipendenti della Giunta regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono per dipendenti della Giunta regionale quelli assunti a tempo indeterminato e determinato dalla Giunta.

Art. 31.

Attività incompatibili

1. Il dipendente non può:

a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici;

b) assumere cariche in società a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito;

c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali;

d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all'art. 33.

2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo e dell'art. 34 è diffidato dal dirigente della competente struttura a cessare dalla situazione di incompatibilità entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

Art. 32.

Attività compatibili

1. Il dipendente può svolgere le attività che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività:

a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l'utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) la partecipazione a convegni e seminari e la tenuta di singole lezioni presso università ed istituti scolastici.

2. Ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico il comma 1 si applica limitatamente alle attività di cui alle lettere b) e c).

3. Possono altresì essere svolti:

a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;

b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. Le attività svolte, qualora comportino un compenso, sono comunicate all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 69.

Art. 33.

Incarichi extraimpegno autorizzati ai dipendenti su richiesta di soggetti terzi

1. Il dipendente può essere autorizzato all'assunzione di:

a) incarichi esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;

b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.

2. Tutti gli incarichi extraimpegno autorizzati ai dirigenti regionali non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 25 per cento del trattamento economico complessivo in godimento. Per i dipendenti non dirigenti il compenso annuale non può superare il 45 per cento del trattamento economico in godimento.

3. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce:

a) i criteri di individuazione degli incarichi e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

1) natura dell'incarico;

2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico;

3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpegno conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 34;

4) entità del compenso previsto;

b) modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal direttore generale competente in materia di personale.

5. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente.

6. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico sulla base dei seguenti elementi:

a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;

b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'attività extraimpegno per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione.


Art. 34.

Incarichi extraimpegno conferiti ai dipendenti della Giunta regionale

1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.

2. Agli incarichi di cui al comma 1 si accede mediante atti dell'organo di direzione politica o del direttore generale competente in materia di personale.

3. Spettano agli organi di direzione politica gli atti di nomina e di designazione di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni.



4. Spetta al direttore generale competente in materia di personale il conferimento ai dipendenti degli incarichi di valenza interna.

5. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce:

a) gli incarichi o le tipologie di incarichi retribuiti aventi valenza interna di cui al comma 4 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa;

b) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi nei compiti d'ufficio, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:

1) istituzione di appositi registri regionali;

2) limiti dei compensi;

3) obblighi dell'incaricato;

4) conciliabilità degli incarichi con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.

6. Gli incarichi svolti in conseguenza diretta delle nomine di competenza del Consiglio regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'art. 33.

7. Gli incarichi aventi valenza interna alle strutture del Consiglio regionale svolti dai dipendenti della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'art. 33.

8. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-Regioni.

Capo V

AZIONI POSITIVE PER LE DIPENDENTI REGIONALI

Art. 35.

Pari opportunità e parità di trattamento

1. La Regione persegue una politica di pari opportunità e parità di trattamento fra uomo e donna nell'accesso all'impiego e durante il rapporto di lavoro mediante azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle dipendenti nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

Art. 36.

Azioni positive

1. La Giunta regionale approva azioni positive dirette specificamente a:

a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nelle posizioni lavorative ove sussiste un divario di genere;

b) favorire un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa;

c) agevolare il reinserimento delle lavoratrici al rientro dal congedo per maternità, anche attraverso il mantenimento delle proprie mansioni o di mansioni equivalenti e l'accesso alla formazione;

d) attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;

e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e molestie sessuali.

2. Le azioni di cui al comma 1 si applicano ai dipendenti della Giunta regionale e, di norma, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai dipendenti del Consiglio stesso.

Art. 37.

Soggetti proponenti

1. Le azioni positive sono individuate sulla base delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 19 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999 in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna istituita con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna) e le strutture regionali competenti in materia e concordate con le organizzazioni sindacali.

Art. 38.

Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale

1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato per le pari opportunità, alla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.

2. La direzione generale competente in materia di personale e di pari opportunità predispone un rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione e sullo stato di attuazione delle azioni positive.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità, alla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e alle organizzazioni sindacali.

Art. 39.

Finanziamenti

1. Il bilancio regionale finanzia le attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità proposti dal Comitato per le pari opportunità e le azioni positive non riconducibili a attività regionali già finanziate da appositi stanziamenti regionali. La Regione ricerca i collegamenti a livello europeo e nazionale al fine di utilizzare i fondi delle rispettive programmazioni.



Capo VI

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO
AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 40.

Strutture di supporto agli organi di governo

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'art. 43.

2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'art. 7.

4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

Art. 41.

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.

2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:

a) da i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.

4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.

Art. 42.

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di Governo

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'art. 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento, in tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta, in tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.

5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.

9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'art. 8.

10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 9.

11. Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all'art. 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.



Art. 43.

Portavoce del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il trattamento economico del Portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.

6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4.

7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

Art. 44.

Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo

1. Il personale assegnato alle strutture di cui all'art. 40 può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;

c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture di supporto.

3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).

7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

8. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Art. 45.

Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di Governo

1. Al personale di cui all'art. 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Art. 46.

Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.

2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la direzione generale della presidenza di cui all'art. 4 e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.


3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 47.

Prestazioni esterne

1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite.

2. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.



Capo VII

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
RELATIVE AL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA
ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 48.

*Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia
organizzativa del Consiglio regionale*

1. Il presente capo disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale per quanto non previsto dalla legge regionale n. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell'11 novembre 2008.

Sezione II

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO
AGLI ORGANISMI POLITICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 49.

Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.

2. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'art. 10, comma 2 dello Statuto, nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.

4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 e a quelli di cui all'art. 55. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

Art. 50.

*Responsabile delle strutture di supporto
agli organismi politici del Consiglio regionale*

1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'ufficio di segreteria del Portavoce dell'opposizione di cui all'art. 10, comma 2 dello Statuto sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato.

2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

Art. 51.

*Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto
agli organismi politici del Consiglio regionale*

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'art. 50, comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza, e rinnovabile.

2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del Portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare composto da oltre tredici consiglieri. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.


4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione della Giunta regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.

5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all'art. 19 della legge regionale n. 4/2008.

6. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, compreso quello del Presidente, e del Portavoce dell'opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4/2008.

7. Ai soggetti di cui all'art. 50, comma 1 può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest'ultimo.



9. All'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 50, comma 2, lettere *b)* e *c)*, provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008.

10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 50, comma 2, lettera *b)* la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

13. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Art. 52.

Portavoce del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L'incarico è disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il trattamento economico del portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.

6. Al portavoce può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL.

7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4.

8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

Art. 53.

Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il personale assegnato agli uffici di cui all'art. 49, commi 1 e 2 può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo oppure mediante comando alla Regione, reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale;

c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato con le modalità di cui all'art. 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 lettere *b)* e *c)* provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008.

4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tale caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

6. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

7. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

Art. 54.

Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 49, commi 1 e 2 fatta eccezione per i responsabili, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico



emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Sezione III

STRUTTURE DEI GRUPPI CONSILIARI E PERSONALE ASSEGNATO

Art. 55.

Segreterie dei gruppi consiliari

1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4.

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a:

a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno una delle camere del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una componente politica all'interno del gruppo misto riconosciuta ai sensi dei regolamenti parlamentari;

b) partiti o movimenti politici che, sebbene privi di rappresentanza parlamentare, alle ultime elezioni politiche abbiano presentato, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno, proprie candidature o liste di candidati in almeno dieci regioni.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica, altresì, qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.

6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l'unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.

Art. 56.

Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari

1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di comando o di fuori ruolo;

c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera a) è assegnato su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo. L'assegnazione è disposta dalla struttura competente in materia di personale.

3. I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari.

4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.

5. Il personale di cui al comma 1, lettera h) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

6. Agli adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, lettera b) dipendente di altra pubblica amministrazione in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui al comma 1, lettera c), assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4.

7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.

10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capo-gruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all'art. 49, comma 2. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.

12. L'assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'assenso scritto dell'interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.

13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.



Art. 57.

Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari

1. La definizione delle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.

2. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili.

3. Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Art. 58.

Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari

1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all'art. 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l'incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D5, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.

Art. 59.

Struttura speciale di segreteria del gruppo misto

1. Al gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3 dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, commi 1 e 2.

2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso. Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione.

3. Al personale di cui al comma 2 assunto a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale della categoria C.

4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 56 e 57, con l'eccezione che le funzioni previste in tali disposizioni, per il presidente del gruppo, sono attribuite a ciascun componente del gruppo misto.

5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all'art. 58.

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2008, N. 4

(AUTONOMIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE)

Art. 60.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 4/2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2008 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.

2-ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l'attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l'oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell'attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.»

Art. 61.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 4/2008

1. La lettera j) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2008 è sostituita dalla seguente:


«j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale, ivi compresi i dirigenti, su proposta del direttore dell'area di assegnazione, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e, su proposta di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.»

Art. 62.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 4/2008

1. La lettera h) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

«h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale direttamente assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale e nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione stessa.»



Art. 63.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 4/2008

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 4/2008 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Dirigenti con contratto a tempo determinato)

— 1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopprimere ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l'incarico debba svolgersi all'interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29, comma 6.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.

4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.».

Art. 64.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 4/2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 4/2008 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico stesso ad un dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.

2-ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l'Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale a un dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.

2-quater. Al dirigente incaricato di cui al comma 2-ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. L'incarico di cui al comma 2-ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in corso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.».

2. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 4/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 6 e all'art. 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l'attribuzione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.».

Art. 65.

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 4/2008

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 4/2008 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti)

— 1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati.

3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.

4. Alle modalità ed alle procedure per l'attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all'art. 13, comma 3, o, in assenza di quest'ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.


5. Il trasferimento ed il comando dei dirigenti del ruolo del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal segretario generale previo parere favorevole del direttore dell'area di appartenenza del dirigente interessato.».

Art. 66.

Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 4/2008

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 4/2008 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale) — 1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.



2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale. sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.

3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale, su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.

4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.

7. Il comando di cui al comma 6. disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all'art. 29. comma 6.

9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.».

Art. 67.

Inserimento dell'art. 27-ter nella legge regionale n. 4/2008

1. Dopo l'art. 27-bis della legge regionale n. 4/2008 è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Attività extraimpiego del personale) — 1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della legge regionale n. 1/2009 in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 3 e 34, comma 4 attribuite al segretario generale.

2. All'attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all'art. 69 della legge regionale n. 1/2009.

4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.».

Art. 68.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2008

1. L'art. 30 della legge regionale n. 4/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. (Rinvio) — 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2009.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69.

Regolamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, se compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e nel disciplinare delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2004, n. 632, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2006, n. 127.


Art. 70.

Disposizioni di coordinamento

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalità attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.

3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.



Art. 71.

Disposizione transitoria

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della legislatura, i contratti in essere, rispettivamente, del portavoce del Presidente della Giunta regionale e del portavoce del Presidente del Consiglio regionale incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

Modifiche alla legge regionale n. 27/2007

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale») è così sostituita: «Enti ed organismi dipendenti della Regione».

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2007 le parole «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.».

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.».

4. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.».

5. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.».

6. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.».

Art. 73.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) articoli 1, da 50 a 55, 78, 153, 154, 160, commi 2, 3 e 4, 161 e 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);

b) legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali);

c) legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

d) legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26);

e) legge regionale 11 luglio 2000, n. 62 (Modifica dell'art. 5 «Disposizioni di bilancio» della legge regionale n. 11 luglio 2000, n. 61);

f) legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale»);

g) legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale») salvo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera b);

h) legge regionale 9 giugno 2005, n. 44 (Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

i) legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale» ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 «Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni») e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58);

l) legge regionale 1° marzo 2006, n. 6 (Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 «Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto»).

2. È altresì abrogato l'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Art. 74.

Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti leggi e disposizioni:

a) articoli 99, 144, 149, 150, 151, 152 e 160, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);

b) art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

c) legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»).

Art. 75.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2009

MARTINI

09R0353



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 1.

Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 4 febbraio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, già istituita con la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 (Costituzione della S.p.a. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria»), che assume, con la presente legge, la nuova denominazione di «Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.», di seguito Sviluppumbria S.p.A., è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di «in house providing».

2. La regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza, nonché la contribuzione dei soci alle attività della società stessa.

3. La convenzione di cui al comma 2 è stipulata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Finalità

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della regione.

2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale;

b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

c) animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;

d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della regione;

e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali.

3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della regione e degli enti soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla regione;

e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso;

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla regione o dai soci.

Art. 3.

Rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci

1. I rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci, per lo svolgimento delle attività conferite, affidate o cofinanziate, sono disciplinati da apposita convenzione che ne definisce finalità e contenuti di gestione e controllo.

Art. 4.

Indirizzi regionali e piano di attività

1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della convenzione di cui all'art. 1, comma 2, con proprio provvedimento:

a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività di Sviluppumbria S.p.a.;

b) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;



c) definiscono i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate in relazione ad attività cofinanziate ovvero affidate per la realizzazione di specifici progetti.

2. Sviluppumbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri soci:

a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell'esercizio.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i documenti di cui al comma 2, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.

4. Sviluppumbria S.p.A. può collaborare con enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, anche in ambito interregionale ed europeo.

Art. 5.

Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione

1. Le funzioni di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della regione attribuite a RES S.p.a., costituita con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2001, n. 343, sono conferite a Sviluppumbria S.p.a.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti i conseguenti atti necessari, anche di natura societaria, ivi compresi quelli di liquidazione e fusione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo la necessaria continuità di gestione e l'efficacia dell'attività conferita.

3. Sviluppumbria S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi di RES S.p.a. anche per quanto attiene il personale.

Art. 6.

Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. presenta alla Giunta regionale una ricognizione delle immobilizzazioni materiali e delle partecipazioni societarie detenute, riclassificandole in:

a) strategiche e funzionali alla missione attribuita a Sviluppumbria S.p.a. con la presente legge;

b) da trasferire alla regione e/o ad altri enti o organismi regionali;

c) da alienare.

2. La Giunta regionale in esito a quanto previsto al comma 1, anche modificando l'imputazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi e modalità per l'assegnazione e la gestione delle categorie patrimoniali di cui al comma 1. Con il medesimo atto la Giunta regionale dispone in ordine ad eventuali ulteriori partecipazioni già intestate alla regione, agenzie o società regionali. Di tale provvedimento è data informazione al Consiglio regionale.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale

1. La regione e gli altri soci, con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 2 nominano i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A.. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui tre, compreso il Presidente, nominati dalla regione. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Art. 8.

Statuto

1. Il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A., acquisito il parere vincolante della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'Assemblea dei soci il nuovo statuto societario conforme alla presente legge, per l'approvazione.

Art. 9.

Struttura del capitale sociale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese) così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese), è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari a determinare la struttura del capitale sociale di Sviluppumbria S.p.A. di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso l'utilizzo di crediti relativi a fondi assegnati in gestione a Sviluppumbria S.p.A.

Art. 10.

Organizzazione

1. Sviluppumbria S.p.A. in relazione alla differente natura delle funzioni esercitate si articola in divisioni e deve comunque attuare una distinta evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle poste patrimoniali afferenti specifici soci e categorie patrimoniali.

2. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare già svolte dalla società RES S.p.a. sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della Sviluppumbria S.p.A. mediante stanziamenti di cui alla U.P.B. 08.2.009 del bilancio regionale.



2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 26 febbraio 1973, n. 14;
- b) 15 novembre 1973, n. 40;
- c) 27 gennaio 1995, n. 2;
- d) 9 giugno 1999, n. 12.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi organi che comunque deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 gennaio 2009


LORENZETTI

09R0304

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-034) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 9 0 5 *

€ 3,00

